

Udine, 18 settembre 2019

Oggetto: Contributo addizionale per rinnovo contratti a termine

Circolare numero 019/2019

In sintesi

Con la Circolare 121/2019 l'Inps ha fornito le istruzioni operative per il versamento del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro nelle ipotesi di rinnovo dei contratti a termine, anche in somministrazione.

Il contributo è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è dovuto per ciascun rinnovo intervenuto dopo il 14 luglio 2018.

Approfondimento

Come segnalato nella nostra Circolare 21/2018, tra le novità del cd. Decreto Dignità vi è l'introduzione di un **contributo aggiuntivo** - rispetto al 1,4% - già previsto dalla Legge 92/2012 al fine di finanziare la nuova disoccupazione (Naspi) - **pari allo 0,50%**.

Il contributo aggiuntivo è dovuto **per ogni rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione**, e ha la finalità di disincentivare il ricorso reiterato ai contratti a tempo determinato, aumentandone il costo già dal primo rinnovo.

L'Inps ricorda che si ha **rinnovo** quando un primo contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti - dopo un periodo di interruzione del rapporto (cd. stop&go) - procedono alla sottoscrizione di un nuovo contratto a termine.

Nessuna maggiorazione alla contribuzione è, invece, richiesta in caso di proroga di un contratto a termine.

Nel silenzio del legislatore (e dell'Istituto) si ritiene che il contributo addizionale sia dovuto per i contratti a tempo determinato e per i contratti di somministrazione a termine ma non anche per altre tipologie contrattuali a tempo determinato, quale ad es. il lavoro intermittente (a chiamata) a termine.

Il contributo maggiorato è previsto anche per i rapporti a termine stipulati per le **attività stagionali** previste dalla contrattazione collettiva e che, ordinariamente, si reiterano annualmente. Questo potrebbe portare a dover applicare nel tempo una maggiorazione rilevante, considerato che nei rapporti stagionali vige il diritto di precedenza da parte dei lavoratori che hanno già svolto, nell'anno precedente, la medesima attività stagionale.

Secondo quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro (Circolare 17/2018), infatti, la **maggiorazione contributiva** è da considerarsi **crescente ad ogni rinnovo**, determinando così un nuovo aumento contributivo per ogni nuovo contratto a termine che il datore di lavoro instaura con lo stesso

lavoratore. In sostanza ad ogni rinnovo il datore di lavoro dovrà sommare alla precedente contribuzione già maggiorata, applicata all'ultimo contratto a termine, un nuovo 0,50%.

Come già ricordato, il contributo maggiorato è previsto anche in caso di somministrazione a termine e l'incremento potrà quindi derivare anche dalla sommatoria di un contratto a tempo determinato con un contratto di somministrazione a termine.

Pertanto, se lo stesso lavoratore ha prestato la sua attività sia con rapporti diretti a tempo determinato che con rapporti indiretti attraverso una somministrazione a termine per il tramite di una Agenzia per il lavoro, sul primo rapporto (ad es. in somministrazione) si applicherà la contribuzione ordinaria del 1,40%, sul secondo rapporto (ad es. contratto a tempo determinato) si applicherà la contribuzione maggiorata del 1,90% (1,40% + 0,50%), sul terzo rapporto (ad es. contratto a tempo determinato o somministrazione a termine) si applicherà la contribuzione maggiorata del 2,40% (1,90% + 0,50%) e così di seguito.

Sono **esclusi dall'applicazione del contributo addizionale** i rapporti a tempo determinato stipulati con:

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- operai agricoli;
- lavoratori domestici;
- lavoratori assunti nelle pubbliche amministrazioni;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ma esclusivamente qualora dette attività stagionali siano previste dal D.P.R. n. 1525/1963;
- lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, qualora il datore di lavoro sia: università privata, istituto pubblico di ricerca, società pubblica che promuove la ricerca e l'innovazione; ente privato di ricerca.

L'incremento contributivo è dovuto solo per i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti **dal 14 luglio 2018** (data di entrata in vigore del Decreto Dignità).

Il datore di lavoro ha diritto alla **restituzione del contributo addizionale** versato qualora proceda alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero alla assunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato, purché l'assunzione avvenga entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine.

I datori di lavoro sono tenuti al **versamento del contributo addizionale entro il 16/10/2019**. Per i dipendenti non più in forza si prevede la possibilità di versare i contributi arretrati con le competenze sia di settembre che di ottobre 2019.

Lo studio provvederà ad effettuare i conteggi dei versamenti arretrati e degli importi in restituzione effettuando i conguagli con la procedura Uniemens ordinaria.

Nel caso in cui il versamento della contribuzione arretrata sia dovuto da aziende sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno utilizzare le procedure di regolarizzazione (Uniemens/Vig).

Le regolarizzazioni effettuate entro il 16/12/2019 non comporteranno alcun aggravio di oneri accessori.